



## SCHEMA DI CONVENZIONE

### PROCEDURA APERTA CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OEPV AI SENSI DEGLI ART. 71 E 108 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DELL’ARTIGIANATO” DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI RICCIONE

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell’anno duemilaventiquattro, nel Comune di Riccione, sono presenti i Signori:

da una parte \_\_\_\_\_, il quale interviene in questo atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Riccione, nella sua qualità di Responsabile di \_\_\_\_\_, incarico conferito in forza del Decreto del Sindaco \_\_\_\_\_ (parte nel seguito denominata “Comune”);

dall’altra parte l’operatore \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (C. F. \_\_\_\_\_), nelle

vesti del proprio Legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, (parte nel seguito denominata “Concessionario”);

di seguito anche indicate congiuntamente come “Parti”.

I componenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono personalmente certo, possiedono i requisiti di legge per la stipulazione della presente Convenzione.

### PREMESSO CHE

- in data \_\_\_\_\_ 2024 l’operatore \_\_\_\_\_ (con sede a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_, C.F. \_\_\_\_\_) (nel seguito denominato “Concessionario”) .....avente ad oggetto la Concessione per la riqualificazione del centro sportivo Via Dell’Artigianato tramite lavori di manutenzione straordinaria e la successiva gestione dei due campi di calcio a 8 in erba sintetica, nonché la ristrutturazione degli spazi comuni, infine il passaggio alla tecnologia LED di tutto l’impianto di illuminazione esterna, al fine di perseguire migliori standard di consumo e di sostenibilità energetica nel rispetto dell’ambiente, identificata al Foglio ....., Mappale/i ..... Sub. .... ed individuata nelle planimetrie allegate;

- la procedura di gara si è svolta telematicamente sul portale del SATER, da parte del Comune di Riccione, e si è conclusa con l’aggiudicazione a favore del seguente operatore economico, \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), il quale ha proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa, così individuata sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Comune nei documenti di gara adottati con la summenzionata determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico del Comune n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- le Parti intendono dunque disciplinare mediante apposita Convenzione la concessione in oggetto, per la manutenzione straordinaria, e la relativa gestione del centro sportivo di Via Dell’Artigianato, così come richiamato in precedenza e dettagliato negli elaborati grafici progettuali;

- l’importo dell’investimento e i costi di progettazione (progetto di fattibilità e progettazione

definitiva/esecutiva) e di costruzione, unitamente agli altri elementi indicati nel Piano Economico- Finanziario la matrice dei rischi e alla durata della concessione, costituiscono i presupposti e le condizioni di base determinanti l'equilibrio economico-finanziario della concessione.

### **CIO' PREMESSO**

tra il Comune e il Concessionario come sopra rappresentati

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – PREMESSA**

Le Parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **ART. 2 – NORME REGOLATRICI**

L'esecuzione della presente concessione è regolata oltre che da quanto disposto dalla presente Convenzione:

- 1) dall'Offerta, Tecnica, presentata dal Concessionario in sede di gara;
- 2) dalla documentazione di gara approvata con la determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico del Comune n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e pubblicata sul portale del SATER;
- 3) dal progetto definitivo/esecutivo, relativo ai lavori da eseguirsi, che verrà presentato dal Concessionario nel rispetto del contenuto dei documenti di cui ai precedenti numeri 1) e 2), ai fini dell'approvazione da parte del Comune secondo quanto previsto dal successivo art. 5;
- 4) dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- 5) dalla normativa regionale e nazionale in materia di impianti sportivi e relativi regolamenti applicativi;
- 6) per quanto non espressamente richiamato e derogato dalle previsioni della presente Convenzione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

#### **ART. 3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Oggetto della presente concessione sono i lavori di manutenzione straordinaria del centro sportivo di via dell'Artigianato, così come espresso negli elaborati grafici e descritto nella relazione tecnica ed illustrativa di progetto, lavori che sono meglio specificati nei documenti progettuali e nell'Offerta Tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara.

Oggetto della presente concessione è altresì la gestione in esclusiva di tale area sportiva, attività compatibili con la destinazione d'uso di tali strutture dal R.U.E. art. 3.1.2. comma 6 lettera d) delle Norme tecniche di attuazione quale "Aree per attrezzature e spazi collettivi" VS "zone per il verde pubblico attrezzato per lo sport e per spazi chiusi per impianti ed attrezzature sportive"

Nessun obbligo finanziario deriva al Comune per l'esecuzione dei lavori e per la successiva attività di gestione delle strutture, il cui rischio operativo incombe in capo al Concessionario.

#### **ART. 4 – VALORE DELLA CONCESSIONE**

Il valore della concessione risultante dal Piano Economico-Finanziario presentato dal Concessionario in sede di gara è pari, conformemente a quanto stabilito dall'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, al fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata di \_\_\_\_ anni della concessione, quindi a € \_\_\_\_.

L'importo indicato non costituisce in ogni caso un vincolo di pari guadagni per il Concessionario in considerazione del fatto che la remunerazione del Concessionario è rimessa a strategie di impresa e ad attività di pubblicizzazione dell'attività condotta ad esclusivo appannaggio del Concessionario medesimo.

Il Comune non presta pertanto alcuna garanzia al riguardo a favore del Concessionario.

## **ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO CON RIFERIMENTO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DELL'ARTIGIANATO.**

Il Comune provvede alla consegna dell'area comunale di cui al Foglio ..... Mappale ..... sub. .... entro 10 giorni dalla aggiudicazione efficace della concessione come consegna sotto riserva disposta dal Comune.

A tal fine il Comune comunica al Concessionario il giorno, il luogo e l'ora in cui deve presentarsi per la consegna dell'area, che dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti.

Il Concessionario deve presentare, entro 30 giorni dalla Consegna e comunque prima della sottoscrizione della presente Convenzione, il progetto esecutivo che dovrà essere redatto, in conformità alla Proposta avente i contenuti del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) redatto da un progettista abilitato.

Ai sensi dell'art. 41, del D.Lgs.36/2023, il Concessionario presenta direttamente il progetto esecutivo, purché questo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando comunque la qualità della progettazione.

Entro 15 giorni dall'acquisizione di tutti i pareri necessari, il cui onere è a carico del Concessionario, il Comune approva il progetto esecutivo, previa verifica dello stesso e della sua conformità rispetto a quanto indicato al comma precedente.

Sono a carico del Concessionario gli oneri relativi alle procedure di gara (contributo ANAC) e delle competenze tecniche dovute ai dipendenti comunali che dovranno essere versate prima della sottoscrizione del presente atto.

I lavori oggetto della concessione sono realizzati, anche in subappalto laddove il Concessionario abbia dichiarato – in sede di gara – di volervi fare ricorso, in conformità al progetto definitivo/esecutivo approvato dal Comune.

In caso di ricorso al subappalto è sempre consentito: il Concessionario rimane comunque unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei terzi e del Comune; quest'ultimo è estraneo a qualsiasi rapporto, anche di natura economica, fra il Concessionario e il subappaltatore.

Il Concessionario dopo l'acquisizione dei pareri, l'approvazione del progetto da parte del Comune e la sottoscrizione della presente Convenzione deve improrogabilmente dare inizio ai lavori entro 2 mesi, previa redazione di apposito verbale di consegna degli stessi, redatto dal Direttore Lavori.

I lavori, previsti dal progetto definitivo/esecutivo approvato dal Comune, sono eseguiti sotto la direzione di un tecnico a ciò abilitato (nel seguito denominato "Direttore Lavori"), nominato dal Concessionario con oneri tutti a suo carico d'intesa con il Comune. A tal fine, il Concessionario si obbliga a comunicare al Comune, entro 5 giorni dall'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, il nominativo del soggetto prescelto, con indicazione dei titoli abilitativi posseduti. Il Comune comunica il proprio assenso entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione ricevuta.

Al Direttore Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D.Lgs. 36/2023.

Il Direttore Lavori svolge, altresì, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori e provvede agli obblighi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008. Nell'eventualità in cui il Direttore Lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa, il Concessionario deve nominare un direttore operativo avente i necessari requisiti, con la funzione di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

L'inadempimento di una delle mansioni previste dalla normativa vigente, consente al Comune di redigere formale richiamo al Direttore Lavori. Nel caso quest'ultimo non si attivi rispetto ai rilievi formulati, il Comune può richiedere al Concessionario, che deve adempiere nel termine di 10 giorni, la sostituzione del Direttore Lavori. Tutti gli oneri e le spese della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza sono a carico del Concessionario.

.

I lavori devono essere realizzati nel rispetto del seguente cronoprogramma ovvero:

- Inizio lavori entro n. 2 mesi dalla Consegna lavori
- Fine lavori entro 12 (dodici) mesi dalla Consegna.

Il Concessionario è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore Lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza. Il Concessionario è, comunque, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdotti nei cantieri.

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati del progetto definitivo/esecutivo approvato dal Comune, rimanendo inteso che non possono essere apportate dal Concessionario varianti o addizioni senza la preventiva approvazione scritta del Comune, il quale può altresì richiedere al Concessionario la redazione di varianti o integrazioni degli elaborati tecnici approvati laddove si rendessero oggettivamente necessarie in corso di esecuzione, senza oneri per il Comune.

Durante l'esecuzione dei lavori devono essere mantenuti la viabilità pubblica e privata esistente, i servizi e le utenze esistenti.

L'ultimazione dei lavori deve risultare da apposita certificazione.

Il Concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'agibilità delle opere realizzate.

Il Concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro, rimanendo unico responsabile di eventuali danni arrecati a persone o cose a causa della realizzazione dei lavori oggetto della concessione.

Le operazioni di collaudo devono essere ultimate non oltre 20 giorni dalla data del certificato di ultimazione lavori e saranno svolte da un esperto nominato dal Comune, nel rispetto del D.Lgs. 36/2023, e remunerato dal Concessionario secondo il Quadro Economico approvato. Qualora il collaudo dovesse avere esito negativo, anche in parte, il Concessionario è tenuto, a proprie cure e spese, a rimuovere i vizi riscontrati, così da rendere gli interventi eseguiti a regola d'arte e quindi collaudabili. Sono altresì al carico del Concessionario gli oneri relativi all'accatastamento delle opere realizzate, da effettuarsi prima dell'approvazione del collaudo, nonché gli oneri e i pareri per l'allaccio delle utenze ai pubblici servizi.

L'approvazione del collaudo da parte del Comune resta subordinata al pagamento delle somme di cui ai commi precedenti.

#### **ART. 6 – ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO CON RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO A 8**

È a carico del Concessionario la gestione a regola d'arte dell'impianto sportivo, secondo quanto indicato nella Proposta così come modificata in base all'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara, con particolare riferimento a:

- l'apertura, la direzione, la sorveglianza, la sicurezza e la chiusura dei campi e degli spogliatoi;
- la conduzione delle attività sportive, sia individuali che di gruppo, anche organizzando eventi che possano fungere da richiamo anche da territori diversi dal Comune;
- ogni onere relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, alla fornitura di attrezzature e arredi, all'allaccio alle utenze, alla pulizia e custodia degli ambienti e dei luoghi, allo smaltimento dei rifiuti;
- il pagamento di imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti all'esercizio della concessione;
- quanto proposto dal Concessionario nell'offerta presentata in sede di gara.

- Il Concessionario provvede, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per assicurare l'ottimale funzionamento e la migliore fruibilità del centro sportivo nel suo insieme. È a carico degli uffici preposti del Comune il controllo e la vigilanza sul corretto adempimento dei suddetti obblighi.
- Le manutenzioni straordinarie devono essere approvate dal Comune e solo dopo l'approvazione il Concessionario può avviare gli interventi manutentivi.
- Nel caso non esegua direttamente i lavori di manutenzione, il Concessionario, nell'affidamento dei lavori a soggetti terzi, deve operare nel rispetto della normativa vigente e deve comunicare al Comune, prima dell'avvio dei lavori, il nominativo dell'operatore economico incaricato, il quale non deve trovarsi nelle condizioni indicate dall'art. 94-98 del D.Lgs. 36/2023 e deve essere in possesso di adeguata capacità tecnica per l'esecuzione dei lavori affidatigli. Laddove il Concessionario preveda di fare affidamento ad un unico operatore economico per l'esecuzione degli interventi di manutenzione, procede ad indicare tale nominativo al Comune, comunicando unicamente eventuali variazioni.
- Riservare alle società sportive ricionesi i campi da calcio nell'orario dalle 15 alle 19 a tariffe agevolate;
- A non installare apparecchiatura da gioco elettroniche

E' altresì a carico del Concessionario il pagamento del canone fisso annuo di € 1.000,00 anticipato con versamento della prima rata contestuale alla sottoscrizione del presente Atto e successive entro il termine della medesima mensilità

#### **ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE**

Nell'ambito dei rapporti con il Concessionario, il Concedente/Amministrazione Comunale si impegna a:

- nominare un RUP nell'ambito del proprio organico di ruolo
- compiere, nel rispetto dei tempi previsti dalla presente Convenzione, tutte le attività amministrative di sua competenza al fine di consentire al Concessionario la realizzazione dei lavori di costruzione e la gestione del centro sportivo, compreso, a titolo esemplificativo, il rilascio di tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni necessarie di sua competenza;
- prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di Enti o Amministrazioni diversi dal Comune, attivandosi nel più breve tempo possibile;
- consegnare al Concessionario, entro i termini previsti dalla Convenzione, le aree comunali necessarie alla realizzazione degli interventi, libere da ogni vincolo, per la indisturbata realizzazione dei lavori e la successiva gestione dei campi sportivi;
- svolgere le attività di vigilanza e controllo della gestione dell'impianto nei termini e nei modi stabiliti dalla presente Convenzione a mezzo di un direttore dell'esecuzione del contratto nominato dal Comune di Riccione i cui eventuali oneri sono a carico del concessionario;
- adottare ogni provvedimento e accordo opportuno, e ragionevolmente pretendibile in base a quanto di competenza del Comune, ai fini della rimozione di interferenze che possano ostacolare o pregiudicare quanto oggetto della presente concessione;
- riconoscere al Concessionario, in via esclusiva, tutte le entrate derivanti dalla gestione del centro sportivo;
- prestare la propria assistenza per la partecipazione, da parte del Concessionario, ad eventuali bandi per l'erogazione di contributi pubblici per la gestione di impianti sportivi e/o la conduzione di pratiche sportive.

#### **ART. 8 – ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE**

Il Comune verifica l'adempimento di quanto previsto dalla presente Convenzione per il tramite del Responsabile Unico di progetto e del Direttore dell'esecuzione a tal fine nominati dal Comune.

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sia durante l'esecuzione dei lavori che durante la gestione del servizio, secondo le modalità che ritiene più opportune per verificarne il buon andamento. In base a tali controlli, il Comune può impartire apposite disposizioni per addivenire alla soluzione delle problematiche gestionali emerse. Il contenuto di dette disposizioni deve essere osservato sia da parte del Concessionario, sia da parte degli altri eventuali soggetti che opereranno nelle strutture sportive.

Sia durante l'esecuzione dei lavori che nel corso della gestione, al Comune è consentito libero accesso ai libri contabili, alla documentazione relativa al personale impiegato, nonché a tutta la documentazione inerente alla gestione delle strutture sportive, che deve essere conservata presso il cantiere ovvero presso un ufficio nell'adiacenza delle strutture sportive.

Ai fini dell'attività di controllo e monitoraggio sopra descritta, il Concessionario si impegna a trasmettere al Comune:

- fino al completamento di tutti i lavori oggetto della presente concessione, una relazione trimestrale del Direttore Lavori sull'andamento dei lavori e sul rispetto del cronoprogramma di cui al precedente art. 5;
- successivamente una relazione annuale sull'andamento della gestione del servizio, nella quale siano evidenziati i costi relativi alla gestione (per canone, arredi e attrezzature, manutenzione, etc.), i ricavi, gli interventi di manutenzione eseguiti e da eseguirsi nell'annualità successiva.

Tale relazione dovrà altresì contenere una breve descrizione delle attività sportive svolte nel semestre considerato.

Il Concessionario si impegna a fornire al Comune, ove richiesto, ogni ulteriore documentazione, informazione e notizia utili alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e dall'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara.

#### **ART. 9 – TRASFERIMENTO DEL RISCHIO OPERATIVO AL CONCESSIONARIO – MATRICE DEI RISCHI**

È posto a carico del Concessionario il rischio operativo connesso alla presente concessione. Si richiamano inoltre qui di seguito gli ulteriori principali rischi posti a TOTALE carico del Concessionario.

##### **1) Rischio di costruzione**

Il Rischio di costruzione è quello legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera. In tale categoria generale di rischio si distinguono i seguenti rischi specifici:

a. rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera;

A) rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto;

B) rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto;

C). rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione;

D) rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori;

E) rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata.

Per mitigare le conseguenze di tali rischi il Concessionario deve avvalersi di professionista

adeguatamente qualificato per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, realizzare i lavori oggetto della presente concessione nel rispetto rigoroso del progetto approvato dal Comune, rispettare rigorosamente il cronoprogramma previsto, vagliare attentamente l'affidabilità di eventuali fornitori o subappaltatori.

##### **2) Rischio di domanda**

Il Rischio di domanda è quello legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e, quindi, di flussi di cassa. In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi

specifici:

a. rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella del Concessionario;

b. rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda.

Per mitigare le conseguenze di tali rischi il Concessionario deve garantire elevati livelli di qualità per i servizi erogati e il contenimento delle tariffe per le utenze.

### **3) Rischio di disponibilità**

Il Rischio di disponibilità è quello legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti. In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi

specifici:

a) rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi;

b) rischio di performance, ossia il rischio che le strutture realizzate o i servizi erogati non siano conformi agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;

c) rischio di indisponibilità totale o parziale delle strutture da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare.

Per mitigare le conseguenze di tali rischi il Concessionario deve garantire una manutenzione costante delle strutture e degli impianti, affidandosi a personale qualificato e competente.

### **4) Rischio di finanziamento,**

Il Rischio di finanziamento è quello legato al mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi per l'esecuzione di quanto oggetto della presente concessione e nei tempi prestabiliti.

### **5) Rischio finanziario**

Per Rischio finanziario si intende il rischio che si concretizza in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell'esecuzione della concessione.

### **6) Rischio di insolvenza**

Il Rischio di insolvenza è quello dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti.

### **7) Rischio delle relazioni industriali**

Il Rischio delle relazioni industriali è legato alle relazioni con altri soggetti (parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi della consegna dei lavori e della gestione della concessione.

### **8) Rischio di valore residuale**

Per Rischio di valore residuale si intende il rischio di restituzione, alla fine del rapporto contrattuale, di un bene di valore inferiore alle attese. Per mitigare le conseguenze di tali rischi, il Concessionario deve garantire una sorveglianza continua e una manutenzione costante delle strutture e degli impianti.

### **9) Rischio di obsolescenza tecnica**

Il Rischio di obsolescenza tecnica è quello legato ad una più rapida obsolescenza tecnica delle strutture e degli impianti, incidente sui costi di manutenzione e/o sugli standard tecnici e funzionali prestabiliti.

Per mitigare le conseguenze di tali rischi, il Concessionario deve garantire una sorveglianza continua e una manutenzione costante delle strutture e degli impianti.

### **10) Rischio di interferenze**

Il Rischio di interferenze è quello derivante dalle interferenze di sopra e sotto servizi, legato alla presenza, nei tratti interessati dai lavori, di servizi di varia natura (es. acqua, gas, energia elettrica, cavi, fibra ottica, ecc.). Per mitigare le conseguenze di tale rischio, il Concessionario deve predisporre un accurato censimento e progetto di risoluzione delle interferenze.

## **ART. 10 – REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

L'equilibrio economico-finanziario della concessione è il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di gestione, che gravano sul Concessionario, come previsto dal precedente art. 9.

Nel corso del periodo concessorio nessun adeguamento può pertanto essere richiesto al Comune, con riferimento ad eventi straordinari e quant'altro possa riflettersi sull'equilibrio economico-finanziario proprio del Concessionario, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 36/2023, è possibile la revisione del piano economico-finanziario nel caso si verifichino i seguenti eventi che incidano sull'equilibrio del piano stesso, i quali non devono comunque essere imputabili a inadempienze e/o mancanze del Concessionario o dei subappaltatori da esso individuati:

a) eventi di forza maggiore, ossia ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile che il Concessionario non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

b) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale delle strutture sportive, nonché di gestione dei servizi;

c) le varianti richieste dal Comune o concordate tra le Parti che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;

d) il notevole ritardo o il diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, o anche il rilascio dell'autorizzazione con prescrizioni, con conseguenti ritardi nella realizzazione che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario.

Possono considerarsi eventi di forza maggiore:

i. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano il Concessionario;

ii. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;

iii. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

iv. fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio diversi da quelli stagionali;

v. epidemie e contagi;

vi. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o servizi da parte del Concessionario medesimo;

vii. malfunzionamenti degli impianti (non riconducibili a cattiva o scarsa esecuzione degli obblighi manutentivi da parte del Concessionario o dei subappaltatori da questo designati) che determinino la chiusura delle strutture per più di 20 giorni consecutivi in un'annualità solare della concessione, purché il Concessionario si sia prontamente adoperato per risolvere tali malfunzionamenti;

viii. impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione di quanto oggetto della presente concessione.

Al verificarsi di uno degli eventi che determinano la modifica della concessione il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano economico-finanziario, ne dà comunicazione scritta al Comune, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

o Piano economico-finanziario e Disequilibrio, in formato editabile;

o Piano economico-finanziario Revisionato, in formato editabile;

o Relazione esplicativa del Piano economico-finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da essi derivanti;

o Schema di atto aggiuntivo per il recepimento nella presente Convenzione di quanto previsto nel Piano economico-finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, Comune e Concessionario avviano, in buona fede, la revisione del Piano economico-finanziario.

La revisione del Piano economico-finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi operativi in capo al Concessionario.



Entro i 90 giorni successivi alla trasmissione del Piano economico-finanziario ricalcolato, Comune e Concessionario procedono in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie della concessione, all'esame delle disposizioni della presente concessione e ne concorderanno la revisione che, a titolo esemplificativo, può prevedere, in via via alternata o congiunta:

- la variazione dell'ammontare del canone concessorio annuale da versarsi al Comune;
- la corresponsione di un eventuale contributo pubblico da parte del Comune, a insindacabile giudizio di quest'ultimo;
- l'anticipazione o la proroga del termine di scadenza della concessione;
- la rideterminazione delle opere e/o dei servizi da realizzare da parte del Concessionario;

sino a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario a livelli rilevati alla data antecedente il verificarsi della lesione dell'equilibrio.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano economico-finanziario, le Parti possono recedere dalla Convenzione. In tal caso al Concessionario spetta il solo valore delle opere realizzate e degli oneri accessori purché documentabili, al netto degli ammortamenti (pari al 20% per ogni anno di realizzazione), ovvero, nel caso in cui le opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario purché documentabili. Si precisa che tali somme saranno corrisposte dal Comune solo laddove il Concessionario abbia, in buona fede, tentato di pervenire alla revisione del Piano economico-finanziario e non abbia esercitato in modo strumentale la propria facoltà di recesso.

Trova inoltre applicazione quanto previsto dal precedente art. 16, ultimo comma.

#### **ART. 11 – CARTA DEI SERVIZI**

Il Concessionario predispose, entro 2 mesi dall'avvio della gestione del servizio, in accordo con il Comune, la carta dei servizi delle strutture sportive, che deve contenere:

- l'elenco dei servizi prestati e le relative tariffe, la cui determinazione è rimessa alla discrezionalità del Concessionario, salvo quanto eventualmente offerto in sede di gara;
- gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati; o la procedura di presentazione dei reclami; o le modalità di informazione/comunicazione all'utenza.

#### **ART. 12 – GARANZIE FORNITE DAL CONCESSIONARIO**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni cagionati e l'applicazione delle penali, il concessionario del servizio dovrà costituire, nei termini richiesti dall'Ente, una **garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e pari al **10%** del valore della Concessione, che scaturirà dal PEF risultante dalla procedura di gara.

La garanzia fideiussoria di cui sopra, conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, c. 12, del D.Lgs. 36/2023 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà permanere per l'intera durata contrattuale nella misura originariamente stabilita, impegnandosi l'aggiudicatario a ricostituire il valore qualora l'Ente si vedesse costretto ad escuterla in tutto o in parte. In particolare, in caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, l'importo originario dovrà essere reintegrato entro dieci giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga, l'Ente avrà la facoltà di recedere dal contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto del presente capitolato.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023.

A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti alla gestione dell'Opera, il Concessionario si impegna altresì a prestare, al momento della sottoscrizione della Convenzione, **idonea garanzia fideiussoria**,

per un importo pari al 10% dell'importo annuo dei costi di gestione come desunti dal piano economico finanziario.

Tale cauzione, da prestarsi con le modalità di cui al precedente punto, dovrà avere validità minima quinquennale, da estendersi almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza per ulteriore analogo periodo, fino alla scadenza della Concessione. Se almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza la cauzione non fosse ancora stata estesa, l'Amministrazione procederà all'escussione della stessa ed alla risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo art. 17. In caso di cauzione con periodo di validità frazionato, l'importo garantito sarà proporzionato agli anni di durata della cauzione stessa.

Resta ferma la facoltà del Concessionario di chiedere ed ottenere le riduzioni previste dall'articolo 106.

#### **ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **ART. 14 – DOMICILIO DELLE PARTI**

Ad ogni effetto legale le parti eleggono domicilio, rispettivamente:

- il Comune, in 47838 - Riccione (RN), presso la sede comunale, viale Vittorio Emanuele II n. 02;
- il Concessionario, in 47838 - Riccione (RN), Via Farini n. 07 ovvero la sede legale del Soggetto validatore.

#### **ART. 15 – DURATA E SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha una durata di \_\_ anni, con decorrenza dalla data di consegna dell'area al Concessionario.

Il Comune, sulla base di motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario lo svolgimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, alle medesime condizioni dalla stessa disciplinate, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso il Concessionario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo da parte del Comune.

Alla scadenza della concessione:

- le strutture sportive e le relative pertinenze, comprensive degli impianti, degli interventi e delle opere realizzati dal Concessionario, passano di diritto nella piena proprietà del Comune, senza alcun onere a carico del medesimo Comune;
- gli arredi e le attrezzature rimangono di proprietà del Concessionario, il quale deve procedere alla loro rimozione, ferma restando la facoltà discrezionale del Comune di acquistarne (in tutto o in parte) la proprietà corrispondendo al Concessionario il loro costo di acquisto, purché documentato, con un ammortamento del 20% per ogni anno di vetustà;
- il Concessionario ha l'obbligo di riconsegnare al Comune le strutture in buono stato di conservazione, tenuto conto della diligenza del buon padre di famiglia e, comunque, del normale deperimento d'uso. In caso contrario, il Comune può procedere autonomamente, anche avvalendosi di operatori economici terzi, ad interventi per il ripristino del buono stato di conservazione, rivalendosi sulle garanzie di cui al precedente art. 12.

#### **ART. 16 – PENALI**

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, trovano applicazione, nei confronti del Concessionario medesimo, le seguenti penali, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Comune:

- per quanto concerne la progettazione: è prevista una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna del progetto definitivo/esecutivo;
- per quanto concerne i lavori: è prevista una penale pari allo 0,1% dell'importo dei lavori, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per il completamento degli stessi;

- qualora il Concessionario effettui modifiche delle condizioni di gestione stabilite nella presente Convenzione e nella Proposta (così come modifica dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara), che non siano preventivamente concordate con il Comune: è prevista una penale giornaliera ricompresa fra € 10,00 e € 50,00 a seconda della gravità dell'inadempimento;
- qualora il Concessionario non effettui o effettui una carente manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) delle strutture: è prevista una penale giornaliera fra € 20,00 e € 100,00 a seconda della gravità dell'inadempimento;
- nel caso di mancato pagamento del canone annuale di cui all'art. 12 entro la scadenza: è prevista una penale pari a € 50,00, per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui venga contestata un'inadempienza che dia origine ad una penale, il Comune diffida il Concessionario assegnandogli un termine perentorio di 10 giorni per presentare eventuali giustificazioni. In caso di mancata presentazione di giustificazioni o qualora tali giustificazioni non vengano ritenute condivisibili da parte del Comune, quest'ultimo procederà all'applicazione della penale intimando alla concessione di procedere al pagamento della stessa nel termine di 30 giorni, decorso infruttuosamente il quale il Comune provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico delle garanzie di cui al precedente art. 12.

Sono fatte salve le ragioni del Concessionario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per caso fortuito, forza maggiore o per inadempienze di terzi non rientranti nella sua sfera di controllo.

Nel caso di riduzione dell'importo delle garanzie, queste devono essere reintegrate nel termine di 30 giorni.

L'applicazione delle penali non esonera il Concessionario dall'adempimento delle prestazioni che hanno dato origine all'applicazione delle penali medesime.

#### **ART. 17 – RISOLUZIONE DI DIRITTO**

Il Comune ha la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. tramite semplice comunicazione scritta del Comune al Concessionario di volersi avvalere della clausola risolutiva, nei seguenti casi:

- chiusura ingiustificata delle strutture protratta per oltre 30 giorni consecutivi o, comunque, per 30 giorni nel corso di un anno solare;
- abbandono della concessione;
- danno arrecato ad un utente delle strutture a causa dell'inappropriata gestione o della carente manutenzione;
- gravi motivi di ordine pubblico o di ordine sanitario o gravi violazioni della normativa in materia di sicurezza;
- violazione del divieto di utilizzare le strutture per usi o finalità diverse da quelle oggetto della presente concessione e della destinazione d'uso delle medesime;
- mancata esecuzione dei lavori protratta per oltre 3 mesi dai termini di conclusione previsti dal cronoprogramma di cui al precedente art. 5;
- esecuzione dei lavori in senso gravemente difforme da quanto previsto nel progetto definitivo/esecutivo approvato dal Comune, laddove il Concessionario non provveda a porvi rimedio;
- nel caso in cui le penali superino il 10% dell'importo dei ricavi di gestione annui stimati nel Piano economico-finanziario presentato dal Concessionario in sede di gara;
- abituale deficienza e negligenza nella gestione del servizio, accertata dal Comune, allorché la gravità della frequenza delle infrazioni commesse compromettano l'efficace gestione delle strutture;
- cessione del contratto;
- fallimento, messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del Concessionario;
- perdita, da parte del Concessionario, dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara pubblica attraverso la quale la stessa si è aggiudicata la presente concessione, nonché perdita dei requisiti richiesti per la stipula della presente Convenzione;
- mancato versamento del canone annuale protratto per oltre 3 mesi;

- mancato reintegro delle garanzie di cui al precedente art. 12 entro il termine di 30 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione;
- grave violazione del Protocollo di Legalità sottoscritto fra il Comune e la Prefettura di Rimini e, per quanto applicabili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dal Comune.

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore del Comune, la facoltà di incamerare le garanzie di cui al precedente art. 12, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Comune.

L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle eventuali responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Trova inoltre applicazione quanto previsto dal precedente art. 16, ultimo comma.

#### **ART. 18 – RECESSO DEL COMUNE E RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL COMUNE**

Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal rapporto concessorio per giusta causa, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi per iscritto al Concessionario.

Si conviene che per "giusta causa" si intendono sopravvenuti motivi di pubblico interesse che abbiano incidenza sull'esecuzione della concessione, ivi comprese modifiche di carattere organizzativo, o qualora venga meno per il Comune il potere di contrattare anche in forza di nuovi assetti del Comune che impattino, direttamente o indirettamente, sulla presente concessione.

Il Concessionario è tenuto ad inserire, nei contratti di appalto o di affidamento a terzi di attività gestionali, una clausola che preveda lo scioglimento del rapporto nel caso di recesso del Comune dal rapporto concessorio.

In caso di recesso del Comune spettano al Concessionario le somme indicate all'art. 190, del D.Lgs.36/2023. Si conviene che il valore degli ammortamenti, di cui alla lett. a) del comma 4 di tale disposizione, sia pari al 20% per ogni anno di realizzazione delle opere. Trova inoltre applicazione quanto previsto dal precedente art. 15, ultimo comma.

Nel caso di grave inadempimento del Comune, il Concessionario può richiedere giudizialmente la risoluzione del contratto. Trova in tal caso applicazione quanto previsto dal comma precedente.

Si conviene che per grave inadempimento del Comune si intende la violazione, da parte del Comune, di una o più obbligazioni di cui al precedente art. 7, laddove l'inadempimento sia tale da rendere impossibile o eccessivamente difficoltosa l'esecuzione (o la prosecuzione) delle prestazioni oggetto della presente concessione e laddove l'inadempimento non sia comunque riconducibile a negligenze o ritardi o carenze del Concessionario.

#### **ART. 19 – SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito con le modalità e i limiti di cui all'art. 188 del D.Lgs. 36/2023, laddove il Concessionario abbia dichiarato, in sede di gara, di intendervi far ricorso precisando le parti del rapporto concessorio che intende subappaltare a terzi.

Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione delle prestazioni che si intendono subappaltare, il Concessionario indica al Comune dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. Il Concessionario, in ogni caso, comunica al Comune ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi.

Il Concessionario ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente a cui apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 94-98 del D.Lgs. 36/2023.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappaltato non può formare oggetto di ulteriore subappaltato.

Il Comune rimane estraneo dai rapporti, anche economici, intercorrenti fra Concessionario e subappaltatori.

#### **ART. 20 – RESPONSABILITA'**

È a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dalla costruzione, dall'uso e dalla

gestione della struttura, nonché dallo svolgimento delle attività ivi praticate.

Il Comune deve essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

#### **ART. 21 – ASSICURAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario deve produrre:

- polizza di responsabilità civile e professionale dei progettisti per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, prima dell'inizio dei lavori;
- polizza di assicurazione per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o delladistruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso di esecuzione dei lavori e per responsabilità civile verso terzi, da costituire e consegnare al Comune prima dell'inizio dei lavori, di importo pari al costo dell'investimento e con massimale non inferiore a € \_\_\_\_\_. La copertura assicurativa decorrerà a partire dalla data di avvio dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo;
- polizza assicurativa, nella forma RCT/O, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi e prestatori di lavoro nella gestione delle strutture. Tale polizza RCT/O con massimale pari a € \_\_\_\_\_ a copertura danni a terzi, compreso il Comune e tutti i soggetti ad essi riconducibili (che assumono a tal riguardo la qualifica di terzo). La polizza dovrà prevedere apposita estensione ai danni a cose altrui derivanti da rotture, incendio, esplosione o scoppio di cose del Concessionario o da lui detenute con limite non inferiore a € 500.000,00. Tale polizza dovrà essere prodotta prima della data di inizio dell'esercizio della gestione del servizio.

Il Concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei danni da furto e rapina per le attrezzature e le cose mobili di proprietà del Concessionario o di terzi.

Eventuali franchigie/scoperti restano a carico esclusivo del Concessionario. In caso di sinistro strutture o persone, il Concessionario si impegna a informare tempestivamente il Comune.

Copia di tutte le polizze assicurative devono essere trasmesse al Comune per le verifiche preventive di adeguatezza, al pari dei loro rinnovi.

La mancata sottoscrizione di dette polizze, ovvero, nel caso di scadenza, il loro mancato rinnovo o la riproposizione di una nuova polizza, comporta: o la mancata sottoscrizione della Convenzione con conseguente revoca dell'aggiudicazione a danno del Concessionario e il risarcimento al Comune, da parte del Concessionario, delle spese sostenute per la gestione della procedura di gara; o la risoluzione di diritto della Convenzione, laddove già stipulata, con applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 17.

#### **ART. 22 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

Il Concessionario si impegna a rispettare le clausole sociali contenute nel bando di gara.

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il Concessionario si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico gli oneri relativi.

#### **ART. 23 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

Sia durante l'esecuzione dei lavori che durante la gestione dei servizi, il Concessionario deve curare l'attuazione di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni; deve prendere atto dei rischi

specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze sono chiamate a prestare la propria attività, mandando indenne il Comune per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le maestranze stesse e per danni che potessero derivare a cose e a terzi.

Il Concessionario si impegna a redigere un piano di sicurezza per i servizi attivati, da far pervenire al Comune e da affiggere, in modo ben visibile, presso le strutture.

Il Concessionario si obbliga altresì al rispetto delle previsioni in materia di sicurezza previste dalla normativa in vigore.

Il Concessionario si impegna a rifondere ogni sanzione e spese legali eventualmente comminate al RUP nominato nell'organico dell'amministrazione Comunale

#### **ART. 24 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ'**

Il Concessionario, ivi compreso il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione, è obbligato all'osservanza (per quanto applicabili) degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 (disponibile sul portale [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it)) e dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Riccione (disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente) i quali – seppur non materialmente allegati alla presente Convenzione – sono da intendersi conosciuti dal Concessionario e qui richiamati.

Il Concessionario è altresì obbligato all'osservanza del contenuto del Patto di Integrità.

#### **ART. 25 – RAPPORTI DI LAVORO CON EX DIPENDENTI DEL COMUNE**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il Concessionario, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta di non trovarsi nella condizione di cui al comma precedente.

#### **ART. 26 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Concessionario, in dipendenza della presente Convenzione ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 (convertito dalla Legge 217/2010), assume, senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto, la clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

#### **ART. 27 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

Si dà atto che dalla comunicazione della Prefettura di \_\_\_\_\_, riportante il prot. n. \_\_\_\_\_, con la quale si rileva che a carico del Concessionario \_\_\_\_\_ e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data di rilascio, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

#### **ART. 28 – SPESE DI CONTRATTO E SPESE DI GESTIONE DELLA GARA**

Le spese per la stipulazione e la registrazione della presente Convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a carico del Concessionario, come pure le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.

#### **ART. 29 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 a seguito del Regolamento UE 2016/679), avverte che i dati messi a disposizione del Concessionario, devono essere gestiti, elaborati e trattati dallo stesso, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Sono vietate la raccolta e la profilazione, da parte del Concessionario, di dati personali degli utenti delle strutture, ad eccezione di quei dati assolutamente necessari per la corretta esecuzione della concessione.

#### **ART. 30 – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, dovrà essere tentata la ricomposizione in via bonaria.

In caso di mancata ricomposizione, le controversie saranno demandate al Foro di Rimini.

È esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 31 – DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Fanno parte integrante della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati ad essa, i seguenti documenti:

- documentazione di gara pubblicata dalla Stazione Appaltante sul portale del SATER;
- documenti costituenti l'Offerta Tecnica presentati dal Concessionario in sede di gara sul SATER in data.
- Progetto esecutivo;
- Piano economico finanziario presentato in sede di offerta

I predetti documenti, depositati agli atti del Comune, sono dalle Parti concordemente approvati e riconosciuti. Degli stessi non si è data lettura, in quanto alle Parti ampiamente noti.

Per il Comune, il Responsabile di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Per il Concessionario, il Legale rappresentante, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_